COMUNE DI ARENZANO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Applicazione, esenzioni, tariffe e metodo di versamento del tributo

VADEMECUM PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
dal 1° giugno al 31 ottobre 2021

Applicazione

Sono soggetti all'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture turistico ricettive ai sensi della L.R.32/2014 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche" ubicate nel territorio del Comune di Arenzano.
Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il **soggetto passivo dell'imposta** è il soggetto, non residente nel Comune Arenzano, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3 del regolamento. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Il **soggetto responsabile del pagamento dell'imposta** di soggiorno al Comune è il gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 1 del regolamento.

Obblighi gestore

1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Arenzano sono tenuti ad:

   a) informare, in appositi spazi e/o sul proprio sito internet, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti di pubblicizzazione saranno predisposti dal Comune;
   b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) oppure indicando separatamente sulla ricevuta/fattura fiscale, relativa al pernottamento, l'importo dell'imposta di soggiorno;
   c) richiedere la compilazione dei moduli di autocertificazione, di cui all'articolo 6, secondo comma, ai soggetti passivi per l'esenzione dell'imposta di soggiorno come specificato nell'art. 6 del regolamento.

2) Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di **dichiarare entro il decimo giorno dalla fine di ciascun mese al Comune di Arenzano, il numero di presenze** (con eventuali esenzioni), il totale dell'imposta incassata nel mese precedente, nonché eventuali ulteriori informazioni utili al computo della stessa.

3) In caso di gestione di più strutture ricettive alberghiere da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

4) I gestori delle strutture ricettive alberghiere, i titolari delle agenzie immobiliari e/o altri soggetti passivi dell'imposta, devono **trasmettere annualmente una dichiarazione telematica** (secondo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze). Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in **via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ai soggetti passivi di cui sopra, una sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

5) I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'amministrazione comunale, hanno l'obbligo di conservare per 5 anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i 12 (dodici) anni di età e coloro che nel giorno di inizio del soggiorno abbiano già compiuto i (65) sessantacinque anni di età;
b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.
d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
h) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b) c) d) e) f) g) h) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposito modulo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 predisposto dall'ente.

Segnalazione delle presenze

TOURIST TAX
Gestione Imposta di Soggiorno

https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=A388

Il Comune di Arenzano, per la gestione e il versamento dell'"Imposta di Soggiorno", ha adottato un sistema che è un vero e proprio nodo di collaborazione tra Comune e strutture ricettive per la gestione dei flussi turistici, progettato per il controllo efficace delle presenze turistiche e dei check-in e dei check-out.

Un software on-line che propone tre diverse modalità di segnalazione delle presenze in base alla dimensione e al turn-over medio delle strutture e non richiede alcun applicativo da installare presso le strutture ricettive.

AUTOMATICA: dedicata alle strutture di grandi dimensioni, flussi cospicui di utenza
DICHIARATIVA: dedicata alle strutture ricettive di dimensioni medie, introduzione dichiarativa dei dati, con l'inserimento degli stessi periodicamente (ad esempio trimestralmente)
MANUALE: introduzione manuale giornaliera di tutti i versamenti riscossi per la tassa di soggiorno.

- Nessuna installazione necessaria
- Già impostato sulla base del regolamento comunale
- Modalità di segnalazione personalizzabile (in base alle dimensioni delle strutture)
- Calcolo automatico importi e allineamento contabile con Ente (in tempo reale)
- Creazione guidata di segnalazioni da inviare (Polizia dello Stato)
- Generazione del modello C-54 per comunicazione ISTAT (Rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi)

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di **dichiarare entro il decimo giorno dalla fine di ciascun mese** al Comune di Arenzano, il numero di presenze

ATTENZIONE (appartamenti ad uso turistico): prima bisogna essere registrati sul portale della regione _ clicca qui per info

Tariffe

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO	
TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	**IMPORTO PERSONA E PER NOTTE (fino ad un massimo di 5 pernottamenti)**
Alberghi a 1*	€ 0,70
Alberghi a 2*	€ 1,00
Alberghi a 3*	€ 1,30
Alberghi a 4*	€ 1,50
Locande B&B Agriturismi Affittacamere	€ 1,00
Case ed appartamenti Appartamenti ammobiliati ad uso turistico	€ 1,00
Campeggi-Aree di sosta	€ 0,50

Campeggi (stanziali)	€ 25,00 (annuali)

Modalità di versamento

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Il versamento dell'imposta di soggiorno va effettuato al Comune entro 10 giorni dalla scadenza del mese di incasso mediante:

- **sistema PagoPa** *(per tutti gli importi)*, **utilizzando il portale "TouristTax".**

Al link il tutorial per effettuare il pagamento: https://www.youtube.com/watch?v=xDa1bO-cJxI&feature=youtu.be

- per importi mensili dovuti inferiori a € 50,00 anche tramite **POS** (bancomat e carte di credito) presso ufficio IAT in Lungomare Kennedy

Sanzioni

Alle violazioni del presente regolamento sono applicate le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione dell'art. 7, comma 5, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art, 7 comma 3, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le successive modifiche e integrazioni.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai punti 2 e 3 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riscossione coattiva

Gli atti di accertamento per le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi saranno emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792 lett a) Legge 160/2020.

Per info
Telefono: 010.9128322
impostasoggiorno@comune.arenzano.ge.it